



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 07/07/2025

Numero Registro Dipartimento 1204

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9818 DEL 07/07/2025

Oggetto: RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI CORTALE (CZ) DALLA DOTT.SSA ROSARIA MARIA TERESA AMENDOLA IN CAPO ALLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON DENOMINAZIONE SOCIALE “FARMACIA LEMMO S.R.L.”.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.*";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "*Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.*" approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "*Salute e Welfare*", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "*Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità*";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "*Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)*";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "*Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025*" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: "*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027*";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "*Salute e Welfare*" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-CHE con Decreto del Medico Provinciale di Catanzaro prot. n. 7637 del 14 dicembre 1977 il dott. Alibrandi Nicola, farmacista, è stato autorizzato ad aprire e gestire, in qualità di titolare, la sede farmaceutica unica rurale del Comune di Cortale (CZ);

-CHE il giorno 26 gennaio 1987, con atto pubblico di vendita a rogito notaio dott.ssa Rosa Gallelli, Repertorio n. 11.430, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Soverato (CZ) in data 29 gennaio 1987 al n. 47, il dott. Alibrandi Nicola ha ceduto e trasferito alla dott.ssa Amendola Rosaria Maria Teresa, che ha acquistato, la titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Cortale (CZ), nonché la proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, all'epoca ubicata alla Via Municipio n. 55;

-CHE con D.G.R. n. 2289 del 15 maggio 1987, esecutiva al n. 3742 dell'8 giugno 1987, e D.P.G.R. n. 804 del 9 luglio 1987 si è provveduto a riconoscere il trasferimento di titolarità della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Cortale (CZ) e della connessa azienda commerciale in capo alla dott.ssa Amendola Rosaria Maria Teresa, farmacista regolarmente iscritta all'albo professionale, per atto di compravendita;

-CHE con istanza datata 8 maggio 2025 trasmessa a mezzo PEC del 23 maggio 2025, conservata in atti, il dott. Lemmo Massimiliano Maria, farmacista, in qualità di socio, amministratore unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata di nuova costituzione avente denominazione sociale "*Farmacia Lemmo S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Cortale (CZ) – Via Senatore Todaro n. 34, ha chiesto in capo a detta Società il riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Cortale (CZ), nonché della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Via Senatore Todaro n. 34, già condotta sotto forma di impresa individuale e di titolarità della dott.ssa Amendola Rosaria Maria Teresa in virtù della sopracitata D.G.R. n. 2289 del 15 maggio 1987 e del successivo D.P.G.R. n. 804 del 9 luglio 1987;

-CHE il giorno 15 aprile 2025, in Maida (CZ), con atto pubblico costitutivo di società a responsabilità limitata con conferimento di azienda-farmacia a rogito notaio dott.ssa Brunella Fabiano, Repertorio n. 12.972, Raccolta n. 10.579, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lamezia Terme (CZ) in data 22 aprile 2025 al n. 1292 Serie 1T, la dott.ssa Amendola Rosaria Maria Teresa - farmacista titolare della farmacia esercitata in forma di ditta individuale sotto l'impresa "*Amendola Rosaria Maria Teresa*" corrente in Cortale, via Senatore Todaro n. 34 – ed il dott. Lemmo Massimiliano Maria, farmacista, ai sensi della legge n. 124/2017 hanno costituito una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "*Farmacia Lemmo S.r.l.*", avente sede legale nel Comune di Cortale (CZ) – Via Senatore Todaro n. 34 e per oggetto sociale esclusivo la gestione di farmacia, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-CHE il capitale sociale della società "*Farmacia Lemmo S.r.l.*", determinato in euro 10.000,00 e diviso in quote di partecipazione, risulta assunto e sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:

- Amendola Rosaria Maria Teresa, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 2.000,00, pari al 20% dell'intero capitale sociale;
- Lemmo Massimiliano Maria, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 8.000,00, pari al 80% dell'intero capitale sociale;

-CHE le quote sottoscritte dai soci sono state contestualmente ed integralmente liberate mediante conferimento in natura nella società "*Farmacia Lemmo S.r.l.*", da parte della sola dott.ssa Amendola Rosaria Maria Teresa, della piena ed esclusiva proprietà dell'azienda commerciale avente ad oggetto l'esercizio di farmacia e corrente in Cortale (CZ) alla via Senatore Todaro n. 34, afferente la sede farmaceutica unica rurale e sussidiata della pianta organica delle farmacie del medesimo Comune, già esercitata sotto forma di impresa individuale in virtù in virtù della sopracitata D.G.R. n. 2289 del 15 maggio 1987 e del successivo D.P.G.R. n. 804 del 9 luglio 1987;

DATO ATTO CHE:

- il negozio giuridico di conferimento di azienda-farmacia e quindi il conseguimento da parte della società "*Farmacia Lemmo S.r.l.*" della titolarità del diritto di esercizio della farmacia, è espressamente sottoposto alla condizione sospensiva non retroattiva (in deroga a quanto disposto dall'art. 1360 Cod. Civ.) del rilascio, da parte del Dirigente della Regione Calabria competente per materia, e successiva notificazione individuale, del provvedimento amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa a favore della società conferitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 2, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

- gli effetti dell'avveramento della condizione sospensiva si producono dal giorno nel quale, a seguito del decreto amministrativo di riconoscimento, sarà assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro alla società conferitaria il proprio codice identificativo regionale;
- il decreto amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità della sede farmaceutica ha natura di accertamento costitutivo, privo di efficacia retroattiva e, quindi, solo dal giorno in cui esso produce effetti la società conferitaria diviene titolare del diritto di esercizio della sede farmaceutica e proprietaria dell'azienda commerciale che vi è connessa; pertanto l'azienda-farmacia, fino all'avveramento della suddetta condizione sospensiva, continua ad operare sotto forma di ditta individuale costituita in impresa individuale;
- per come evincesi dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dalla dott.ssa Amendola Rosaria Maria Teresa, socio della società "*Farmacia Lemmo S.r.l.*", conferitaria della farmacia, la sede farmaceutica del Comune di Cortale (CZ), corrente in via Senatore Todaro n. 34, è classificata come farmacia rurale sussidiata e beneficia dell'indennità di disagiata residenza di cui all'art. 2 della legge 221/1968 e ss.mm.ii. per cui è esente dal pagamento della tassa di concessione regionale di rilascio, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Lemmo S.r.l.*", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è affidata al dott. Lemmo Massimiliano Maria, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Catanzaro;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

DATO ATTO CHE con nota PEC del 23 giugno 2025 si è provveduto a richiedere ai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale il rilascio del parere previsto dall'art. 2, comma 2, L.R. n.18/90 a mezzo i comuni sistemi informatici;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale a mezzo i comuni sistemi informatici, con nota PEC prot. n. 460718 del 24/06/2025 e mail prot. n. 490987 del 03/07/2025, conservate in atti;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 23 maggio 2025, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Lemmo S.r.l.*", attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991 ed all'art. 13 della legge 475/1968;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Lemmo S.r.l.*", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "*Farmacia Lemmo S.r.l.*", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CZUTG_Ingresso_0056683_20250530 del 30/05/2025, relativa alla società "*Farmacia Lemmo S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI RICONOSCERE, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Cortale (CZ), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in via Senatore Todaro n. 34, dalla dott.ssa Amendola Rosaria Maria Teresa in capo alla società a responsabilità limitata di nuova costituzione avente denominazione sociale "*Farmacia Lemmo S.r.l.*" (P. IVA 04011140797), avente all'attualità quali unici soci il dott. Lemmo Massimiliano Maria e la dott.ssa Amendola Rosaria Maria Teresa, sotto la direzione tecnica del dott. Lemmo Massimiliano Maria, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Catanzaro;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CZUTG_Ingresso_0056683_20250530 del 30/05/2025, relativa alla società "*Farmacia Lemmo S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Cortale (CZ), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)